

Codice DB1409

D.D. 5 agosto 2011, n. 2055

**Autorizzazione idraulica N (n685) - Lavori di sistemazione idraulica del rio Bodro in Comune di CREVACUORE (BI). Richiedente: Comune di Crevacuore.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Comune di CREVACUORE ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate nei disegni allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
2. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito riportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. durante l'esecuzione dei lavori, al fine di evitare fenomeni di scalzamento, non si dovranno tenere scavi aperti dove l'acqua possa scorrere a ridosso di murature esistenti; in tal senso occorrerà procedere alle lavorazioni per tratti, sostituendo le savanelle con tubazioni; in condizioni meteo avverse, tali tubazioni dovranno essere prontamente rimosse e gli scavi, in prossimità delle murature, prontamente ricolmati;
4. le dimensioni della soglia in progetto, tra le sezioni 2 e 3, dovranno essere incrementate ad almeno 1,5m per lato; anche in ottemperanza ai disposti di cui all'art.8 della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 in ordine alla compatibilità delle opere di sistemazione idraulica alla libera circolazione della fauna ittica, si richiede che il salto morfologico, tra la platea in massi esistente e la soglia di cui sopra, venga realizzato con massi alla rinfusa in modo graduale a garanzia della risalita della fauna ittica: tale intervento dovrà essere concordato con il Settore tutela ambientale della Provincia di Biella;
5. dovranno essere realizzate due soglie, una tra la sezione 3 e la sezione 4 e l'altra tra la sezione 4 e la sezione 5; per tali incrementi di volume, nonché quello di cui al punto 4), si dovranno utilizzare i massi derivante dallo smontaggio dell'attuale rivestimento di fondo alveo; i massi in esubero potranno essere utilizzati per corazzare il fondo alveo oppure, se idonei, per la realizzazione degli interventi sul rio Canoglio, previsti in altro progetto (rif.autorizzazione idraulica n° n686) con le modalità indicate nel punto 6) della presente determinazione;
6. il materiale lapideo grossolano di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per il corazzamento del nuovo fondo alveo; l'eccedenza di materiale inerte potrà essere utilizzata per il livellamento dell'area comunale, ubicata a fianco del campo da tennis e della strada comunale, solo dopo comunicazione a mezzo fax allo scrivente Settore indicando la relativa quantità, i tempi e le modalità di trasporto (targhe dei mezzi);

7. tutti gli scarichi di acque meteoriche in progetto provenienti dalla sede stradale presenti lungo il parapetto in c.a., nonché quelli presenti lungo il parapetto in c.a., in sponda sinistra a monte del tratto oggetto di intervento, dovranno essere dotati di valvole antiriflusso;

8. il materiale proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e trasportato in discarica autorizzata;

9. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

11. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, non indicate in progetto, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;

12. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di diciotto mesi dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

13. il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore OO.PP di Biella l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

14. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni incluse nell'Allegato A "Precauzioni da adottare per la realizzazione di opere e interventi sugli ambienti acquatici" approvato con la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii. (prescrizioni Provincia di Biella Settore Tutela Ambientale e Agricoltura parere prot. n°36730 del 21/07/2011) ed in particolare:

a) evitare interventi nei periodi che coincidono con l'attività riproduttiva della fauna ittica, in particolare nel tratto in questione nel periodo tra ottobre e febbraio;

b) comunicare l'inizio lavori 15 giorni prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, presentando apposita richiesta alla Provincia di Biella, ai sensi della deliberazione di Giunta Provinciale n. 123 del 21/04/2009, per le eventuali operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente, attraverso il suo recupero e la successiva reimmissione;

c) curare in maniera naturaliforme la riprofilatura del fondo alveo, a seguito delle operazioni di disalveo, in maniera da evitare la banalizzazione dello spianamento e riprodurre un fondo irregolare con buche e raschi, più consono alla biologia delle specie acquatiche presenti;

d) durante l'esecuzione dei lavori, si deve garantire il deflusso delle acque del corso d'acqua attraverso la realizzazione di idonee opere provvisorie, e in ogni caso occorre organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo;

e) dovrà essere posta particolare attenzione al contenimento delle acque torbide durante le fasi di getto di materiale cementizio, evitando assolutamente fughe di acqua con cemento in sospensione dall'ambito dello scavo ovvero, diffondendola ove possa decantare e filtrare senza mai interessare il deflusso del Rio, nel rispetto dei parametri di riferimento relativi ai materiali in sospensione indicati nella tabella n. 2 delle procedure approvate con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.;

f) predisporre un piano dei rischi da attuare per evitare danni accidentali alla fauna acquatica, durante le operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere;

g) provvedere al termine dei lavori allo smantellamento tempestivo del cantiere e ricreare le condizioni di originaria naturalità.

15. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine agli interventi (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato, o del soggetto titolare di concessione qualora non coincidente con il soggetto autorizzato, di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato, o del soggetto titolare di concessione qualora non coincidente con il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempimento, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o del soggetto titolare di concessione qualora non coincidente con il soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

18. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Salvatore Scifo